

**TAR Lazio - ROMA - SEZ. II**

Notifica per pubblici proclami

Nel ricorso n.4844/07 di RG promosso dai Sig.ri Giovanna Lopopolo e Donato Galeandro, con l'Avv. Valeria Pellegrino, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, M.C. Sansò, A. Regina, L.Lanna, E.A. Gatto, F.Grimaudo, M.Capasso, N. Bacco, CGIL Funzione Pubblica, CISL/FPS, UIL Pubblica Amministrazione, UNSA/SALFI, il Tar Lazio, Sez.II, innanzi al quale è stato riassunto il ricorso inizialmente proposto innanzi all'incompetente TAR Lecce, con ordinanza pubblicata il 02.08.16 n. 8924, ha fissato la pubblica udienza per l'8.3.2017 ed ha autorizzato la notifica per pubblici proclami mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet dell'Agenzia dell'Entrate di un avviso recante il nome dei ricorrenti e dell'Amministrazione intimata, i nominativi dei controinteressati, gli estremi del ricorso e dei provvedimenti impugnati, nonché un sunto dei motivi di gravame; ciò al fine di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati, nella graduatoria impugnata, in posizione peggiore rispetto ai ricorrenti e cioè: T. Chimenti; R.Di Ronzo; M. Nicastro; M.R. Taggio; V.Lopoez; M. Mininni; G. Giannoccaro; M.Mottola; M.T.Miniello; T.Di Miscio; N.Turturro; L.D'Elia; M.Curato; B. Florio; A.Presicci; E.T. Petillo; L.Rimoli; V.Zonno; A.M.Leuzzi, O.Lopez; M.Partipilo; F.R. Addante; L.Mosca; V.Dragone; M.L. Lacoppola, A.Di Matteo; A.Bellantuono; N.Zinni; I.Romeo; M.Di Bari; M. Iacovino; M. Capasso; V.Palumbo; I.Marzulli; V.De Virgilio; C.F.Scialpi; N. Naz; R.R. Muscella; N.Lauriero; L.Scorrano; V.Turtolo; P.Vurro; A.Esposito; M. Denaro; P.Redavid; G.Carofiglio; V.Lavopa; N.C.

Santoiemma; F. Arcuti; V.Galluzzo; V.A. Cici, M.Cascarano; P.Campanale; M.Maiullari; A.De Giovanni; C.Cassandro; G.V.Eramo; I.Lisena; A.Arneseano; G. Campanella; P.Morelli; G. Chiara; E. Spatola; A. Regina; C.V. Mura; S.P. Russo; M.Fasano; A. Scala; F.Catanzaro; P. De Gennaro; A. Scarciglia; D.Iozzi; G.D'Elia; M.T. Colonna; F.Retto; F. Conte, M. D'Amico; M.A. Leone; O.Berardini; M.C. Sansò; L.Livrieri; A.L.Lofrese; L.Russo; L. Lanna; L.O.Liaci; M.Ricotta; A.Valenzano; P.Rizzo; S.Valentini; C.M.S.Campanozzi; C.Bufi; A.Longo; F.P.Allocca; D.A. Clemente; E.Nardi, A. Piacquadio; R.Apicella; R.Causo; E.A. Gatto; F.Cassano; N.Bacco; E.Battista; N.Avella; F.Grimaudo; M.Quarto; M.D'Alessandro, T. Gatto; G. Tandoi; A. Paoletta; A. Logatto; L.Pellicano; N. Minunni; L. Intini; M.T. Siani; R. Capobianco; A. Gioia; V. Sbarra; M.P. Palumbo; M.A. Caiati; M. Clemente; L. Cifarelli; C. Palummieri; A.Petruzzellis, E. Grande; G. Ciricugno, A. Mileto; M. Lattante; D. Fiorentino; R. Musicco; A.Capogrosso Sansone; G. Del Prete; F. Messa, M.Mongelli; C.De Toma; M.Perrucci; A.M.D. Beato; B.Perrone; C. De Virgiliis; G.Olivieri; G.Pellegrini; A.A.De Ruvo; F.D'Orrico; E.Caruso; S.Sardella; G.Del Vecchio; C.Saracino; M.A.Troisi; E.Bonifacio; A.M. Giacomazzi; G.Granaldi; G.Caradonna; N.Pellegrini; A.Rampino, E.Cuppone; G.Zara; D.Petrone; O.V.Inglese, M.R. Genzano; D.Biancone; P.D'Orazio; A.Novara; G.Di Bari; M.Lovino; T.Petrone; F.Tanzarella; G.Casale; A.Agrimi; V.M. Frappietri; B.Romano; P.Mansueto; S.Losacco; M.T.Scatigna; L.Frisoli; M.T.Piscopiello; R.L. Maggipinto; A.Fariello, A.Diviggiano; M. Di Cosmo; C.M. Semeraro; N.Romito; D.A.Parisi; S.Tropeo; A.Carlà; L.Corvaglia; I.Cosmai; M.Iacobellis; S.M. De Vincentis;

S.Natale; C.C. Lepore; All.A M.Iacovelli; M.C.Barrotta.; M.Conte; D.Starace; A.Trizio; P.Marsico; S.Barbato; M.P.Sollecito; G.Caruso; C.Rella; A.Lisi; C.Mellone; R.Romito; A.Mele; N.F.Pesante; P.Alberta; V.Trizza; M.R.Cialdella; Z.R.Nocera; L.D'Oria; M.Paradiso; G.O.Levante; A.Laricchia; A.Terrizzi, L.Conte, C.Iurilli; A.M.A.Pitorri; M.R.Berardini; A.Pranzo; P.Radatti, A.D'Amicis; L.Noia; N.Villani; M.L.De Pascalis; T.Leone; F.G.Galletta; A.M.G.Barbato; C.Malerba; S.Petrini; F.Russo; B.Epifani; L.P.Cappucci; A.Speranzoso; M.Natale; M.Quirito; G.Zicca; E.Montrone; B.C.Gonnella; F.Stallone; G.Barracane; E.Faeta; F.Ronco; F.Noviello; F.Smaldino; D.Zecca; A.Maggio; G.Tempono; F.Gabellone; M.Russo; A.M.Lezzi, C.Lacerenza; P.Di Tondo; T.Abbate; V.Augelli; S.Lamendola; P.Calcagnile; M.Trotta; A.Basiliana; A.M.M.Salvatore; V.Bellacosa; R.C.S.Iacullo; G.Rana; F.Fiorella; M.Pane; G.Fazio; A.P.Cinquepalmi; M.Parisi; P.Tricarico; R.De Fina; M.G.Marino; M.C. Foti; M.A.Elia; L.A.R.Pellegrino. Con il ricorso n. 4844/07 sono stati impugnati: il provvedimento 22.01.07 n. 3615/2007, con cui l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale per la Puglia- ha approvato la graduatoria dei vincitori, riportata nell'allegato B, del corso-concorso per il passaggio tra le aree, dalle posizioni economiche B1, B2, B3 alla posizione economica C1, indetto con atto 26/07/01 n. 139326 e modificato con atto 12/09/2001 n. 158625; il provvedimento 22/9/2005 prot. n. 2005/41345, con cui l'Agenzia delle Entrate -Direzione Regionale della Puglia- ha approvato la graduatoria regionale definitiva di merito ai fini dell'ammissione al percorso formativo previsto dal richiamato bando 26/7/2001 n. 139326, rettificato con provvedimento 12/9/2001 n. 158625; l'accordo Ministero dell'Economia e

delle Finanze/org. sind. del 3/07/2001, nella parte in cui all'art. 2 dispone che: *“I requisiti di partecipazione alla procedura ed i titoli per l'attribuzione dei punteggi, devono essere in possesso dei candidati alla data del 1 gennaio 2001”*; l'accordo Agenzia delle Entrate/org. sind. del 1/08/2003, nella parte in cui all'art. 5 prevede che: *“Il personale inquadrato nella posizione economica.....B3 alla data del 1° gennaio 2001 che ha presentato a suo tempo domanda di ammissione al corso-concorso per il passaggio...alla posizione economica...C1, sarà ammesso a partecipare anche in soprannumero al percorso formativo di qualificazione e aggiornamento professionale ed al conseguente esame”*; il verbale d'intesa Agenzia delle Entrate/org. sind. del 12/01/2007, nella parte in cui stabilisce che *“...il personale in posizione B3 al 1° gennaio 2001...dovrà precedere il restante personale in conformità al consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale nelle procedure selettive per l'accesso a fasce funzionali superiori deve essere data precedenza ai dipendenti provenienti dalla posizione immediatamente inferiore;.....”*; il bando 26/07/01 n. 139326, nella parte in cui all'art. 2, punti 1 e 2, stabilisce, tra l'altro, che i requisiti per l'ammissione alla selezione dovranno essere posseduti dai candidati *“alla data del 01 gennaio 2001”*; ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale; i ricorrenti hanno altresì chiesto l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto ad essere inquadrati nella posizione economica C1. Con unico motivo di ricorso, rubricato *“Violazione e falsa applicazione delle norme del bando. Violazione art. 97 Cost. Violazione CCNL di Comparto e CCNI. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà. Ingiustizia manifesta. Violazione art. 2, comma 7, del DPR*

n. 487/94 e dell'art. 2 del DPR n. 3/57", è stata dapprima censurata l'illegittima mancata attribuzione ai ricorrenti di 7 punti per l'idoneità conseguita nel concorso indetto con D.M. 02.02.1986 e ciò in palese violazione di quanto espressamente previsto dall'art. 3, punto 1 lett. e) del bando e tenuto conto del riconoscimento effettuato dalle Direzioni Regionali della Lombardia, del Lazio e della Calabria. È stato altresì censurato l'esito della selezione, facendo valere l'illegittimità ed ancor prima la nullità degli accordi sindacali 01.08.03 e 12.01.07 per palese violazione della *lex specialis* e dei generali principi che regolano la materia concorsuale, una volta che l'Amministrazione ha dapprima illegittimamente ammesso i candidati in possesso della posizione economica B3 -alla data del 01.01.01- a frequentare in sovrannumero il percorso formativo, nonostante gli stessi non possedessero un punteggio sufficiente all'utile inserimento nella prima graduatoria e successivamente inserito ed anteposto nella graduatoria dei vincitori tutti i candidati B3, a prescindere dal punteggio conseguito, creando così, in maniera postuma, un inammissibile criterio di preferenza. E' stata altresì censurata, per l'ipotesi in cui dovesse essere ritenuta legittima l'ammissione in soprannumero e la priorità accordata ai candidati B3, l'illegittima mancata valutazione della posizione B3 anche dei ricorrenti, conseguita da questi ultimi prima della scadenza del termine di presentazione delle domande e ciò in palese violazione dell'art. 2 del DPR 487/97 e dell'art. 2 DPR n. 3/57. Per tutti tali motivi si è chiesto al Tar Lazio di voler, in accoglimento del ricorso, annullare gli atti impugnati, nonché l'accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nella posizione economica C1.

Avv. Valeria Pellegrino